

N. 5721 /2025 R.G.L.



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

ORDINANZA EX ART. 700 C.P.C.

La Giudice del Lavoro, dott.ssa [REDACTED], nel procedimento
ex art.700 c.p.c promosso

da

[REDACTED], con l'Avv. PAPPALARDO ROSARIO

contro

[REDACTED], con l'Avv. [REDACTED]

[REDACTED]

letti gli atti,

esaminati i documenti,

a scioglimento della riserva assunta il 15.7.2025

osserva,

IN FATTO

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 14/05/2025, [REDACTED] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, sezione lavoro, la società [REDACTED]. chiedendo l'accoglimento in via cautelare e urgente delle seguenti domande: *“ritenere sussistenti i presupposti del fumus e del periculum come descritti in ricorso e per l'effetto, sospendere e/o revocare il licenziamento disciplinare adottato dalla [REDACTED] nei confronti del sig. [REDACTED] in data 17/04/2025 e ordinare alla [REDACTED] la reintegrazione del lavoratore ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 23/2015; 2. disporre ogni ulteriore provvedimento in via d'urgenza, ritenuto, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare ogni pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti innanzi; 3. condannare la resistente al pagamento di spese e compenso professionale del presente giudizio in favore dello scrivente procuratore antistatario, con aumento del compenso nella misura del 30% per ciascuna delle seguenti causali ex DM n. 55/2014: art. 4, comma 1-bis*





(interattività e navigabilità dell'atto) e art. 4, comma 8 (manifesta fondatezza delle difese svolte).

2. A sostegno di tali domande, il ricorrente ha riferito, in punto di fatto, di essere stato assunto dalla società resistente in data 23 agosto 2016 con la qualifica di impiegato I livello CCNL Commercio Confcommercio con mansioni di “*coordinatore ufficio operativo project manager lato industriale coordinatore e risorse operative sia interne che esterne*”, con concessione di autovettura aziendale ad uso promiscuo, telefono aziendale e, dal 29.7.2022, l'assegnazione di un alloggio quale *fringe benefit* (sito in [REDACTED]); di essersi occupato, nel corso dell'ultimo anno, di un progetto volto alla realizzazione e implementazione di una centrale termoelettrica di co-generazione, con relativa linea di teleriscaldamento, nell'ambito di una concessione già presente del Comune di [REDACTED] (oggetto di un contratto di affitto di ramo di azienda tra la società resistente e la società [REDACTED]); di aver sottoscritto un verbale di conciliazione in data 27 marzo 2025 e di aver ricevuto, il giorno seguente 28 marzo 2025, una lettera di contestazione disciplinare relativa a quattro ordini di acquisto su lavori realizzati proprio su [REDACTED], con applicazione della misura cautelare della sospensione fino al 7 aprile 2025; di aver presentato, in data 1° aprile 2025, le proprie giustificazioni scritte alle quali aveva fatto seguito la lettera di licenziamento disciplinare in data 17/04/2025.

3. In punto di *fumus boni iuris*, il ricorrente lamenta l'illegittimità e/o nullità del licenziamento in quanto disposto per fatti del tutto insussistenti e comunque non idonei secondo il CCNL a fondare tale sanzione.

4. Con riferimento al requisito del *periculum in mora*, il lavoratore ha evidenziato come al licenziamento conseguirebbe la disdetta dal contratto di locazione dell'immobile in cui vive con la propria famiglia (con la presenza di un minore di età) e che la retribuzione della moglie (pari ad €593,00 mensili, assunta a termine con scadenza a fine





agosto) non consentirebbe né il sostentamento della famiglia né il reperimento di una soluzione abitativa alternativa; riferisce, inoltre, di avere un obbligo giudiziale di mantenimento nei confronti di un figlio non indipendente economicamente, da precedente matrimonio, di [REDACTED] mensili che allo stato non sarebbe in grado di onorare con conseguente grave pregiudizio.

5. Si è costituita ritualmente in giudizio nel procedimento cautelare, [REDACTED], contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso. In particolare, ha riferito che la quota maggioritaria delle azioni della società era stata acquisita, in data 18 ottobre 2024, da [REDACTED] che in pari data ha insediato il nuovo *management* (nominando quale Ad, il [REDACTED]); che il nuovo amministratore delegato, i primi di marzo 2025, aveva scoperto una serie di pagamenti non giustificati nell'ambito della commessa di [REDACTED] verso la società [REDACTED] (proprietaria al 50% di [REDACTED]; entrambe le realtà riferibili al sig. [REDACTED]) in assenza di un contratto e comunque per lavori e servizi non eseguiti, stante anche l'assenza di dipendenti (secondo i dati della visura camerale) in capo alla società [REDACTED]. La società ha, dunque, affermato la piena legittimità del licenziamento e l'insussistenza dei requisiti del *fumus* e del *periculum in mora*, riferendo che l'immobile sarebbe comunque pagato sino al 31 agosto 2025 e di aver liquidato un notevole importo a titolo di TFR.

6. Acquisite le prove ritenute indispensabili ai fini del decidere, il Giudice ha invitato alla discussione orale e, all'esito, si è riservato di decidere.

MOTIVI

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti motivazioni.

Fatti pacifici e documentali

2. Come risulta dalla documentazione in atti, [REDACTED] è stato assunto dal 23 agosto 2016 alle dipendenze di [REDACTED] con contratto di lavoro subordinato a tempo





indeterminato, quale impiegato di 1° livello CCNL Commercio Confcommercio, con mansioni di coordinatore ufficio operativo project manager lato industriale e coordinatore risorse operative sia interne che esterne.

3. Nel marzo 2024, [REDACTED] aveva sottoscritto un contratto di affitto di ramo d'azienda annuale con la società [REDACTED], avente ad oggetto: *“l'utilizzo temporaneo delle immobilizzazioni immateriali elencate nel documento Convenzione con il Comune di [REDACTED] e con la Provincia di [REDACTED] (allegato 02A e 03 alla PEC di cui sopra); 2.2.2 L'unico cliente attualmente allacciato alla rete di teleriscaldamento facente capo al Ramo d'Azienda (Provincia di [REDACTED] [REDACTED]); 2.2.3 I contratti di fornitura di calore alla Provincia di [REDACTED] (medesimo allegato 03 alla PEC di cui sopra); 2.2.4 La detenzione e l'utilizzo dei locali annessi alla Centrale Termo - Elettrica di [REDACTED] identificate in premesse”*; (all. ti 2. contratto di affitto rep 4713 racc 3436 del 21.3.24 + addendum 9.11.23). Tale contratto di affitto di ramo era dunque funzionale alla realizzazione di una rete di teleriscaldamento mediante centrale di cogenerazione nell'ambito di una concessione del Comune di [REDACTED]

4. Come dà specificatamente atto la società resistente, [REDACTED] [REDACTED] era preposto, sin dal marzo 2024, alla gestione, raccordo, qualificazione della contabilità, funzioni di *management* della commessa oggetto del contratto di affitto; egli, quindi, era il Riferimento Tecnico del Progetto [REDACTED] ed intratteneva rapporti con la Società [REDACTED]n, con il Comune di [REDACTED]a e con lo studio di progettazione (all. 4 memoria; cfr. pag. 4 memoria). Nello specifico, i rapporti erano principalmente con il dirigente del Comune di [REDACTED], Responsabile Unico del Procedimento, [REDACTED] e con il legale rappresentante di [REDACTED].

5. Ai fini di una completa ricostruzione dei fatti di causa, è opportuno dar conto che la società resistente, in data 18.10.2024, ha subito un radicale mutamento della compagine azionaria con





l'acquisto da parte della società [REDACTED] delle quote maggioritarie (70%), insediando in pari data il nuovo *management*.

6. Nell'ambito di tale contesto, in data 28 marzo 2025, la società ha inviato al ricorrente la seguente contestazione disciplinare:

“OGGETTO: Contestazione disciplinare ex art. 7, Legge n. 300/1970

Con la presente, siamo a contestarle, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge n. 300/70, l'approvazione, avvenuta all'interno del Portale [REDACTED] di alcuni ordini di acquisto in favore della società [REDACTED] (di seguito denominata anche "[REDACTED]").

Detta condotta, per i motivi che andremo a rappresentare meglio nel prosieguo della comunicazione, ha invero comportato un notevole nocumento materiale per la nostra azienda, suscettibile di ledere gravemente i nostri interessi economici, nonché i rapporti fiduciari intercorrenti tra Lei e la Società.

Nello specifico, in data 5 marzo 2025, l'Amministratore Delegato di [REDACTED], Ing. [REDACTED], veniva a conoscenza degli ordini d'acquisto sopra citati, qui di seguito meglio dettagliati: [cfr.tabella]

Commissa	Dati Ordine/Tn	Il Ordine/Num	Dati Ordine/Data	Prezzo	Fornitore/Co	Dati Fornitore/Ragione Sociale	Desc.Art/Riga	Libera/Commento
23L00132	44	[REDACTED]	06/02/2025	17.000,00	4.597	[REDACTED]	SERVIZI VARI CANTIERE COGENERATORE	[REDACTED]
23L00132	44	[REDACTED]	16/12/2024	27.000,00	4.597	[REDACTED]	SERVIZI VARI COGENERATORE	[REDACTED] DAL 01/04 AL 30/11/2024
24G00061	40	[REDACTED]	05/11/2024	6.000,00	4.597	[REDACTED]	PREST. DI SERVIZI E MANUTENZIONE CANTIERE COGENERATORE	[REDACTED]
23L00132	44	[REDACTED]	05/08/2024	3.048,00	4.597	[REDACTED]	MANUTENZIONE SU CENTRALE	[REDACTED]

In particolare:

- l'ordine n. [REDACTED] e n. [REDACTED] approvati da Lei congiuntamente al Suo Responsabile Gerarchico [REDACTED];
- l'ordine n. [REDACTED] approvato da Lei;
- l'ordine n. [REDACTED] approvato dal solo [REDACTED]

Agli ordini sopra riportati fanno seguito le fatture emesse dalla [REDACTED] ed in particolare:

- FT. FVL2 del 05/08/2024 di € 3.048,00 oltre IVA per "MANUTENZIONE CENTRALE DI COGENERAZIONE"
- FT. FVL5 del 05/11/2024 di € 6.000,00 oltre IVA per "PRESTAZIONE DI SERVIZI E MANUTENZIONE CENTRALE DI COGENERAZIONE DI [REDACTED]"
- FT. FVL6 del 16/12/2024 di € 27.000,00 oltre IVA per "SERVIZI VARI ALLA CENTRALE DI COGENERAZIONE DI [REDACTED] DAL 01.04.24 AL 30.11.2024"
- FT. FVL1 del 06/02/2025 di € 17.000,00 oltre IVA per "SERVIZI VARI ALLA CENTRALE DI COGENERAZIONE DI [REDACTED] DAL 01.12.24 AL 31.01.25".





Ad oggi, pertanto, risulta che la nostra Società abbia corrisposto alla [REDACTED] la somma complessiva di euro 53.048,00, oltre IVA, in relazione a regolari ordini a fornitore e alle fatture da Lei approvate per dare corso ai pagamenti.

Tuttavia, a seguito di scrupolosi controlli effettuati, emerge con chiarezza che non esiste, né è mai esistito, un contratto regolarmente stipulato tra la nostra azienda e la [REDACTED] e che le attività, oggetto degli ordini e delle fatture, non risultano essere state mai eseguite.

Da ultimo, dalla consultazione della visura camerale relativa a quest'ultima, risulta che essa non esercita attività di manutenzione di impianti. (..)

7. Ritenuta l'insufficienza delle giustificazioni rese dal ricorrente, la società, con lettera del 15 aprile 2024, ha disposto il licenziamento del lavoratore per giusta causa, specificando, con riferimento al contratto di locazione dell'immobile sito in [REDACTED], quanto segue: *"Le chiediamo di fornirci conferma documentale dell'avvenuto subentro entro in un oltre il 30 Aprile 2025 in difetto [REDACTED] procederà la disdetta del contratto di locazione con addebito nei suoi confronti anche mediante trattenuta sulle competenze di fine rapporto sino a capienza e salvo il maggior residuo dei canoni di locazione maturati dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e sino alla cessazione della locazione ed al rilascio dell'immobile".*

8. In ordine alla verifica circa la sussistenza dei fatti contestati è stata svolta attività istruttoria e, di seguito, si riportano i verbali delle deposizioni rese dai sommari informatori:

- l'informatore [REDACTED], di parte ricorrente, ha dichiarato: *Io ho lavorato per la resistente dal 2015 fino al 28 marzo 2025; dal 2017 avevo la qualifica di Dirigente e ricoprivo il ruolo di Direttore Commerciale e di Ricerca e sviluppo. E' in essere una concessione del Comune di [REDACTED] del 2016 per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento che va prodotta da una centrale di cogenerazione. C'era una centrale dentro il capannone ma non è mai stata collegata alle utenze. Quindi c'era una vera e propria centrale e mancava solo l'elemento produttore e i pezzi di tubo. La cosa interessante era il fatto che la concessione, che normalmente richiede tempi lunghi, era già in essere; poi c'erano tanti problemi: rivedere la concessione,*





aumentare le utenze, e finire la centrale. Poi c'era il problema di attraversare la linea dell'alta velocità e questo lo abbiamo risolto con un accordo con [REDACTED] al quale ha partecipato anche il sig. [REDACTED] per la parte tecnica. Il dominus di questa convenzione in termini pubblicitici era il direttore tecnico del Comune [REDACTED] nonché RUP era l'arch. [REDACTED], una persona molto competente e interessata a completare la concessione. Il gestore quindi [REDACTED] all'epoca aveva il diritto di superficie sul capannone per gestire la centrale per un determinato periodo per poi al termine farlo tornare al comune. Quando la [REDACTED] ha finalizzato l'affitto del ramo noi siamo subentrati a [REDACTED] nella gestione dell'area. Il sig. [REDACTED] ci ha sollecitato ad intervenire per una manutenzione ordinaria dell'area; prima ha chiamato il ricorrente ma ha chiamato anche me per sollecitare la manutenzione. C'erano moltissimi problemi e dunque ho dovuto interloquire molto spesso con [REDACTED] e il problema della manutenzione ordinaria dell'area era davvero minimale forse lo 0,5 %. [REDACTED] ci disse che bisogna intervenire con la manutenzione ordinaria, tagliare l'erba anche per la sicurezza di eventuali bambini nel posto; inoltre, si era staccato un pannello di copertura laterale del capannone forse a causa del vento e quindi bisognava riposizionarlo e rifissarlo. Di questo forse ci ha avvisato il sig. [REDACTED] ovvero l'amministratore della [REDACTED]. A questo punto il problema era che non avevamo uomini in loco perché operiamo prevalentemente a [REDACTED] e quindi ci siamo appoggiati a [REDACTED] per intervenire. I lavori sono stati fatti, il sig. [REDACTED] mi ha confermato e fatto vedere le foto. Inoltre [REDACTED] non ha più chiamato e quindi voleva dire che la situazione si fosse sistemata. Il primo ordine del 5 agosto 2024 era relativo alla manutenzione della centrale: taglio erba, sistemazione pannelli. Il giudice rammostra la fotografia sub doc. 27 (foto 3): confermo trattasi della fotografia della sistemazione del pannello. Il secondo ordine del 5.11.24 di 5.000 euro è relativa a una prestazione di servizi. Come ho riferito per risolvere i problemi della commessa ci siamo appoggiati anche a [REDACTED] per avere una consulenza su taluni aspetti tecnici che lui aveva già approfondito. Nello specifico abbiamo fatto dei sopralluoghi insieme a lui perché lui aveva già previsto di sottopassare la ferrovia in un determinato punto; ci ha fatto visionare i progetti e poi alla fine siamo andati con lui da [REDACTED]. Tutti e tre gli ordini che seguono erano relativi a questa consulenza tecnico amministrativa. Avevamo fatto una bozza di contratto ma poi l'abbiamo gestita con offerta ordine e fatture. Questo era una soluzione presa in accordo con il Direttore generale [REDACTED] che veniva anche lui alle riunioni. Alla determinazione del prezzo di questa attività di consulenza ha partecipato anche il Direttore Generale che. Il direttore generale [REDACTED] aveva poi il compito di tramettere al Cda queste determinazioni e in generale ogni questione che dovesse andare in cda in quanto io non vi partecipavo. Il primo





ordine è stato firmato solo da [REDACTED]. Il software [REDACTED] consente la registrazione di ordini, fatture e tutta l'anagrafica; c'è una gerarchia di livelli di approvazione. Quindi io sono rientrato in questa approvazione in quanto il sig. [REDACTED] non poteva firmare oltre i 5.000 euro. L'ordine [REDACTED] non è stato firmato da [REDACTED] perché si è appoggiato non so per quale ragione su un'altra commessa che era estranea al sig. [REDACTED] ovvero la caldaia della scuola di [REDACTED] ma questo per un motivo contabile. La fattura dovrebbe quindi essere stata approvata da un'altra persona. Poi gli altri due ordini [REDACTED] e [REDACTED] li abbiamo firmati entrambi perché superava il limite del sig. [REDACTED]. Non li avrei neppure dovuti firmare io perché non ero il direttore operativo ma non mi sono sentito di non firmare perché conoscevo le cose come stavano ed ero tranquillo che fosse tutto in ordine. L'approvazione del ricorrente è stata credo messa prima della mia ma io gli ho dato la mia approvazione e gli ho detto di procedere tranquillamente. Ne eravamo tutti al corrente che fosse tutto regolare. Pochi mesi dopo è stato licenziato anche [REDACTED]. Gli ordini di acquisto sono a nome di [REDACTED] tutti i documenti di questa società sono passati al vaglio di un ufficio preposto interno che deve verificare tutto e se ritiene che non vi siano i presupposti la società non può essere pagata. [REDACTED] non aveva una partita iva ma era il titolare di questa società e quindi abbiamo fatto fare la fattura alla società sempre previ controlli dell'ufficio preposto di verificare che fosse tutto in ordine. Prima del sig. [REDACTED] il Presidente del CDA era [REDACTED] [REDACTED]. È proprio lui ad aver firmato il contratto di affitto del ramo era a conoscenza di tutto perché l'operazione era antecedente rispetto all'arrivo della nuova società. L'ing. [REDACTED] non ha partecipato alla commessa perché non aveva tempo. Quindi teoricamente doveva essere lui il Direttore operativo ma tecnicamente non ha svolto il ruolo; in maniera molto laterale era a conoscenza della consulenza svolta da [REDACTED] ma non attivamente presente nelle fasi decisionali. ADR: questa attività di consulenza svolta dal [REDACTED] in favore della società è provata da centinaia di mail e documenti. Io non ho più accesso ai sistemi dopo essere stato licenziato. Il 15 ottobre 2024 ho firmato un verbale di conciliazione con la [REDACTED] con effetto novativo e a saldo e stralcio del pregresso e problematiche varie.

- il sommario informatore di parte resistente [REDACTED] [REDACTED] ha dichiarato: io sono responsabile Tecnico dell'area Global service su cui oggi cade anche la commessa [REDACTED] da maggio 2025; lavoro per [REDACTED] dal 1° marzo 2017. Io ho iniziato ad occuparmi della commessa di [REDACTED] da aprile 2025 in avanti; Prima di tale data non mi sono mai occupato neppure in via laterale di questa commessa. Adesso però me ne occupo attivamente e il progetto è in fase di sviluppo. Da maggio ad oggi i rapporti con il RUP sono telematici e li gestisce il capocommesso che si chiama [REDACTED] [REDACTED] con [REDACTED] [REDACTED] neo assunto, che si





occupa di tutti i progetti di sviluppo global service ovvero tutto ciò che non è legato al mondo residenziale. Al momento non è stato necessario fare lavori di manutenzione. Il RUP è sempre ██████ In merito all'ordine ██████ ho fatto verifiche solo di carattere documentale non ho partecipato però alle attività né posso riferire nulla dal punto di vista della ricostruzione storica degli eventi."

- Il sommario informatore di parte ricorrente ██████ ██████ ha dichiarato: "Ho lavorato per la società resistente dal 1° febbraio 2015 con la qualifica di direttore tecnico e, successivamente, di direttore operativo e nel 2021 la società mi ha dato la qualifica di direttore generale che ho mantenuto sino al licenziamento del 30.4.2025. Riferisco, inoltre, che il 15.10.2024 ho firmato con la società ██████ un verbale di conciliazione tombale. So che diversi dipendenti, ma non tutti hanno firmato simili verbali di conciliazione. La commessa del Comune di ██████ aveva lo scopo di implementare una centrale di teleriscaldamento sulla base di una concessione già concessa che era in capo a ██████ ██████, la quale era in difficoltà sotto il profilo economico per la realizzazione della centrale e mancava ancora la parte generativa del calore nonché la rete e i relativi allacci. Si è proceduto con un affitto di ramo d'azienda tra ██████ e ██████ ██████ della durata di un anno eventualmente prorogabile su richiesta della ██████ circostanza effettivamente realizzatasi a gennaio 2025. La commessa era seguita, dal punto di vista commerciale, dal direttore commerciale ██████ e dal punto di vista operativo dal ricorrente. Trattandosi di una commessa di un certo rilievo anche io sono stato coinvolto sotto il profilo gestionale. Conosco il sig. ██████ lo stesso ha avuto un ruolo nella fase preliminare dell'affitto del ramo di azienda per consentire, mediante lettere d'intenti, la valutazione dell'investimento, anche dal punto di vista della realizzabilità. Questo ruolo è stato poi mantenuto dal sig. ██████ anche successivamente, lo stesso ha infatti partecipato a sopralluoghi tecnici e a riunioni con il Comune; il ruolo del sig. ██████ era indispensabile anche dal punto di vista tecnico per portare a termine la commessa, in quanto il suo apporto era necessario per l'elaborazione del business plan, alla luce della conoscenza che aveva maturato nei dieci anni pregressi. L'apporto del sig. ██████ in questa fase era in parte regolato dal contratto di affitto del ramo di azienda sotto il profilo dell'eventuale utile a seguito della realizzazione di una mini-rete di teleriscaldamento nel comune di ██████ utile che sarebbe stato equamente suddiviso tra ██████ e la ditta di ██████ per quanto riguarda, invece, l'apporto della consulenza nonché della gestione operativa venivano emessi ordini e successive fatture mediante il sistema ██████ Conosco la fattura n. ██████ del 5 agosto 2024 di € 3048 con causale manutenzione su centrale firmata dal ricorrente; la fattura non è passata attraverso la mia





autorizzazione in quanto l'importo ridotto non lo richiedeva, ma so che è relativa ad opere di manutenzione relative allo sfalcio dell'erba e riparazione di una copertura del tetto. So che queste opere sono state effettuate da [REDACTED] e ne abbiamo parlato anche in azienda. Trattandosi di una commessa particolarmente rilevante era attenzionata anche dal mio punto di vista. So che queste opere si erano rese necessarie in quanto il RUP, architetto [REDACTED] aveva evidenziato la necessità di sistemare l'area, che essendo vicino a un sito di interesse nazionale, bisognava mantenerlo in condizioni adeguate. Inoltre, si era rotto un pannello e ci era stato segnalato che entrava l'acqua, anche se non so dire da chi provenisse tale segnalazione. Per quanto riguarda le fatture n. [REDACTED] [REDACTED] le conosco in quanto anch'esse sono state poste alla base del mio licenziamento; si tratta anche in questo caso di servizi svolti da [REDACTED] per la sua opera di consulenza in relazione alla centrale di [REDACTED] di cui ho riferito poc'anzi. Le fatture riguardavano, in particolare, le riunioni relative al calcolo della tariffa che [REDACTED] ha aiutato ad individuare, sopralluoghi tecnici e partecipazione alle ulteriori riunioni operative e in alcune di queste riunioni ero presente anche io. Il CdA era a conoscenza di questa commessa ed era aggiornato sul lavoro; in particolare, io aggiornavo il presidente [REDACTED] [REDACTED] ma per importi del genere non è mai stato necessario un aggiornamento del CdA per l'approvazione delle fatture. Io non sono mai stato convocato per fornire giustificazioni in merito a tali fatture durante il procedimento disciplinare del ricorrente.

ADR: [REDACTED] ha effettuato una lunga due diligence prima di acquistare le quote maggioritarie di [REDACTED] che è durata circa un anno e mezzo e ha riguardato anche la commessa di [REDACTED]. ADR: "Non credo che [REDACTED] fosse a conoscenza del ruolo svolto da [REDACTED] in quanto era un ruolo molto operativo, mentre la due diligence era di natura documentale e non scendeva nel dettaglio della gestione operativa della commessa. Il ricorrente era a conoscenza del ruolo del sig. [REDACTED] in quanto entrambi gestivano la fase operativa della commessa, ad esempio, hanno risolto insieme il tema del passaggio del teleriscaldamento sotto la rete ferroviaria. La fatturazione è stata fatta a [REDACTED] in quanto la prestazione è stata resa da [REDACTED] come persona fisica e lui ci ha chiesto di fatturare alla sua società [REDACTED] e tale società è stata inserita nell'anagrafica del sistema di fatturazione. Il sig. [REDACTED] era il responsabile della due diligence di [REDACTED] e, quindi, la commessa la conosce da un punto di vista documentale sin da epoca antecede all'acquisizione. Io credo che il sig. [REDACTED] fosse a conoscenza del ruolo ricoperto da [REDACTED] nella fase successiva all'affitto del ramo";

- l'informatore di parte ricorrente [REDACTED] [REDACTED] ha dichiarato: "Sono dirigente dei servizi tecnici del comune di [REDACTED] e





competete al mio settore la gestione della concessione che ha visto prima la costruzione della centrale e, successivamente, l'avvio della fase gestionale. I lavori di costruzione della centrale sono terminati nel 2016 con riferimento a una prima fase attuativa che ha riguardato la centrale e una prima piccola parte di rete di riscaldamento; successivamente, la società [REDACTED] aveva il compito di portare a termine l'estensione della rete di riscaldamento a una porzione più ampia di territorio comunale, che includeva anche alcune utenze pubbliche di particolare rilevanza. Io ho sempre svolto il ruolo di RUP in relazione a tale commessa. A seguito dell'affitto del ramo d'azienda mi sono interfacciato con l'ing. [REDACTED] l'ing. [REDACTED] e sul piano tecnico e operativo l'architetto [REDACTED] e il ricorrente. Io nel corso del 2024, mediante contatti telefonici e in almeno due occasioni, ho chiesto all'ing. [REDACTED] di provvedere allo sfalcio dell'erba delle aree esterne al perimetro della centrale che facevano parte della concessione. Ho verificato personalmente che lo sfalcio dell'erba è stato effettuato come da mia richiesta, ho anche verificato che un pannello della facciata si era distaccato ed era stato ripristinato; io stesso avevo riferito, durante un tavolo in cui erano presenti tutti, della necessità di rinsaldare tale pannello che si era staccato per opera del vento e mi sembrava necessario provvedere alla sua manutenzione, anche per una questione di decoro. Non ho contezza di chi abbia eseguito materialmente i lavori di cui ho riferito. Nelle riunioni del tavolo tecnico tra [REDACTED] e il Comune ha partecipato solo in un'occasione come uditore”;

- l'informatore indicato dall'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c. [REDACTED] ha dichiarato: “Sono socio di circa il 30% della società [REDACTED] che è una società che viene utilizzata per gestire immobili di famiglia, manutenzioni nonché varie prestazioni professionali. La società [REDACTED] ha svolto attività di manutenzione per la centrale di [REDACTED] e ha emesso le relative fatture alla società [REDACTED]. In particolare, la nostra società si è occupata di sfalcio dell'erba e ripristino dell'area di cortilizia e sistemazione dei pannelli di policarbonato; inoltre, sono state emesse delle fatture relative alle mie prestazioni consulenziali; tali mie consulenze sono state fatturate per il tramite della società [REDACTED]. In particolare, l'attività consulenza era diretta a implementare il progetto esistente, ampliandolo nonché gestire tutte le problematiche gestionali inerenti al progetto. Io seguo questo progetto dal 2012, mentre la [REDACTED] era appena entrata e aveva bisogno della mia conoscenza per portare avanti il progetto già avviato. Conosco la fattura n. [REDACTED] del 5 agosto 2024 emessa dalla [REDACTED] con causale “manutenzione su centrale” approvata dal ricorrente; tale fattura è proprio quella inerente alle opere di manutenzione di cui ho riferito, ossia sfalcio dell'erba e sistemazione dei pannelli, d'importo di circa di 3000 euro. Confermo che il lavoro è stato svolto; il lavoro l'ho





svolto io personalmente avvalendomi di un collaboratore esterno. Il Giudice esibisce la foto n. 3 relativa all'allegato 27 e il teste dichiara: "confermo è una foto che ho fatto io che ho mandato a [REDACTED] sia a [REDACTED] che a [REDACTED] a testimonianza del lavoro svolto. Sono a conoscenza del disconoscimento che [REDACTED] ha operato con riferimento alle fatture di [REDACTED] e abbiamo risposto tramite legali, facendo presente alla società la regolarità delle stese nonché l'effettività delle prestazioni svolte. Da quanto a mia conoscenza non sono state avviate ulteriori iniziative. Conosco le fatture n. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] confermo trattasi di prestazioni effettivamente rese con riguardo alla centrale di [REDACTED] e necessarie ai fini della realizzazione dell'opera".ADR: "il ricorrente era pienamente a conoscenza della mia opera di consulenza in quanto gestivamo insieme la parte operativa della commessa".

9. È stato, inoltre, sentito nell'ambito di un interrogatorio libero l'Amministratore delegato e legale rappresentante della società [REDACTED] - stante la ritenuta incapacità a rendere le sommarie informazioni ai sensi dell'art. 246 c.p.c- il quale ha reso le seguenti dichiarazioni: "io sono stato nominato il 16 ottobre 2024 AD della resistente; [REDACTED] oggi sul comune di [REDACTED] a seguito dell'affitto del ramo con [REDACTED] ha due contratti: una commessa di gestione di una caldaia di una scuola; poi una commessa di sviluppo con uno spazio adibito ad un futuro impianto dal quale uscirà del calore e dell'energia elettrica e se verranno messi i tubi potrà essere fornito teleriscaldamento a una serie di potenziali clienti. Una delle soluzioni tecnologiche prevede lo sviluppo di una centrale di cogenerazione e dunque un progetto da sottoporre al comune facendo i lavori. Nel contratto non credo sia presente alcun obbligo di manutenzione di questo spazio. [Il giudice rammostra la fotografia prodotta sub doc. 27 (foto3)] Confermo che trattasi dello spazio di cui alla commessa di [REDACTED] e vedo che nella fotografia vi sono degli operai al lavoro. Queste tipologie di attività vengono gestite dal personale operativo, tra cui il sig. [REDACTED] e non passano attraverso i vertici. Non so se [REDACTED] fosse obbligata a farlo o se l'ha fatto per una questione di relazione con l'ente. Probabilmente era una attività manutentiva che andava fatta per evitare l'ammaloramento dello stabile ma non so neppure se lo stabile è di proprietà di [REDACTED] o se uno stabile in concessione del





comune Io sono arrivato dopo. Io ho letto i contratti e nei contratti non ho trovato un obbligo di manutenzione. La procedura disciplinare nei confronti del ricorrente è nata seguito di un ordine di vendita di 6.000 euro mandato a [REDACTED] che mi è stata inoltrata dalla reception e io a quel punto ho iniziato a chiedere internamente cosa fosse successo. Io ho chiesto dunque anche in relazione agli altri ordini se vi fosse un contratto e se i lavori di manutenzione fossero stati fatti ma non ho avuto risposte. Nelle giustificazioni del ricorrente si faceva riferimento a un solo ordine e a immagini fotografiche mai allegate; inoltre, la giustificazione relativa agli altri ordini, secondo me, non è valida perché lui poteva non firmare; inoltre, la firma di prassi viene apposta prima dal subordinato e poi dal superiore gerarchico. Noi abbiamo poi anche diffidato [REDACTED] e abbiamo ricevuto risposta da [REDACTED] che non parlava di manutenzione ma di servizi di consulenza, ma di questo non c'è alcun riscontro".

Sul fumus boni iuris.

10. Considerato che nell'ambito di un procedimento cautelare, qual è quello di specie, il Giudice non è chiamato ad accertare la sussistenza del diritto, ma a delibare la probabilità, la verosimiglianza, l'apparenza dello stesso, si ritiene che il ricorrente abbia adeguatamente provato la sussistenza del *fumus boni iuris*.

11. All'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che i fatti contestati non siano sussistenti. Tutti i sommari informativi hanno dato piena conferma circa la piena regolarità degli ordini di acquisto, approvati dal ricorrente, e delle relative fatture, dando specificatamente atto dell'avvenuta esecuzione delle opere e dei servizi sottesi.

12. L'informatore [REDACTED], indicato dall'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c., indifferente rispetto alle parti e al giudizio, ha confermato di conoscere gli ordini e le fatture oggetto di causa, avendo lui stesso, per il tramite della società [REDACTED], emesso le fatture relative ai servizi di manutenzione e consulenza svolti nell'ambito della commessa del Comune di [REDACTED]. Con riferimento alla fattura n. [REDACTED] del 5





agosto 2024 emessa dalla [REDACTED] ha dichiarato che la stessa *“è proprio quella inerente alle opere di manutenzione di cui ho riferito, ossia sfalcio dell'erba e sistemazione dei pannelli, d'importo di circa di 3000 euro. Confermo che il lavoro è stato svolto; il lavoro l'ho svolto io personalmente avvalendomi di un collaboratore esterno”*. In relazione alle opere di sfalcio erba e sistemazione pannello, oltre ad esserci la documentazione fotografica allegata al ricorso che ne conferma l'avvenuta esecuzione (all. 27 del ricorso, foto. 3), deve anche darsi atto che l'informatore [REDACTED] Responsabile Unico del Procedimento per tale commessa di [REDACTED] ha dichiarato: *“ho chiesto all' [REDACTED] di provvedere allo sfalcio dell'erba delle aree esterne al perimetro della centrale che facevano parte della concessione. Ho verificato personalmente che lo sfalcio dell'erba è stato effettuato come da mia richiesta, ho anche verificato che un pannello della facciata si era distaccato ed era stato ripristinato; io stesso avevo riferito, durante un tavolo in cui erano presenti tutti, della necessità di rinsaldare tale pannello”*. Il teste [REDACTED] ha dichiarato sul punto: *“Conosco la fattura n. [REDACTED] del 5 agosto 2024 di € 3048 con causale manutenzione su centrale firmata dal ricorrente; la fattura non è passata attraverso la mia autorizzazione in quanto l'importo ridotto non lo richiedeva, ma so che è relativa ad opere di manutenzione relative allo sfalcio dell'erba e riparazione di una copertura del tetto. So che queste opere sono state effettuate da [REDACTED] e ne abbiamo parlato anche in azienda. Trattandosi di una commessa particolarmente rilevante era attenzionata anche dal mio punto di vista. So che queste opere si erano rese necessarie in quanto il RUP, [REDACTED], aveva evidenziato la necessità di sistemare l'area, che essendo vicino a un sito di interesse nazionale, bisognava mantenerlo in condizioni adeguate. Inoltre, si era rotto un pannello e ci era stato segnalato che entrava l'acqua, anche se non so dire da chi provenisse tale segnalazione”*. Anche il teste [REDACTED] ha dichiarato che *“Il sig. [REDACTED] ci ha sollecitato ad intervenire per una manutenzione ordinaria dell'area; prima ha chiamato il ricorrente ma ha chiamato*





anche me per sollecitare la manutenzione. C'erano moltissimi problemi e dunque ho dovuto interloquire molto spesso con [REDACTED] e il problema della manutenzione ordinaria dell'area era davvero minimale forse lo 0,5 %. [REDACTED] ci disse che bisogna intervenire con la manutenzione ordinaria, tagliare l'erba anche per la sicurezza di eventuali bambini nel posto; inoltre, si era staccato un pannello di copertura laterale del capannone forse a causa del vento e quindi bisognava riposizionarlo e rifissarlo. Di questo forse ci ha avvisato il sig. [REDACTED] ovvero l'amministratore della [REDACTED]. A questo punto il problema era che non avevamo uomini in loco perché operiamo prevalentemente a [REDACTED] e quindi ci siamo appoggiati a [REDACTED] per intervenire. I lavori sono stati fatti, il sig. [REDACTED] mi ha confermato e fatto vedere le foto. Inoltre [REDACTED] non ha più chiamato e quindi voleva dire che la situazione si fosse sistemata. Il primo ordine del 5 agosto 2024 era relativo alla manutenzione della centrale: taglio erba, sistemazione pannelli. Il giudice rammostra la fotografia sub doc. 27 (foto 3): confermo trattasi della fotografia della sistemazione del pannello".

13. È stata, poi, confermata l'effettività degli ulteriori ordini di acquisito e conseguenti fatture da tutti i sommari informatori. In particolare, l'informatore [REDACTED] ha dichiarato: "Conosco le fatture n. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] confermo trattasi di prestazioni effettivamente rese con riguardo alla centrale di [REDACTED] e necessarie ai fini della realizzazione dell'opera"; l'informatore [REDACTED] ha anche chiarito: "Il secondo ordine del 5.11.24 di 5.000 euro è relativa a una prestazione di servizi. Come ho riferito per risolvere i problemi della commessa ci siamo appoggiati anche a [REDACTED] per avere una consulenza su taluni aspetti tecnici che lui aveva già approfondito. Nello specifico abbiamo fatto dei sopralluoghi insieme a lui perché lui aveva già previsto di sottopassare la ferrovia in un determinato punto; ci ha fatto visionare i progetti e poi alla fine siamo andati con lui da [REDACTED]. Tutti e tre gli ordini che seguono erano relativi a questa consulenza tecnico amministrativa. Avevamo fatto una bozza di contratto ma poi l'abbiamo gestita con offerta ordine e fatture. Questo era una soluzione





presa in accordo con il Direttore generale [REDACTED] che veniva anche lui alle riunioni. Alla determinazione del prezzo di questa attività di consulenza ha partecipato anche il Direttore Generale”; l’informatore [REDACTED] all’epoca dei fatti direttore generale, ha ribadito: “L’apporto del sig. [REDACTED] in questa fase era in parte regolato dal contratto di affitto del ramo di azienda sotto il profilo dell’eventuale utile a seguito della realizzazione di una mini-rete di teleriscaldamento nel comune di [REDACTED] utile che sarebbe stato equamente suddiviso tra [REDACTED] e la ditta di [REDACTED] per quanto riguarda, invece, l’apporto della consulenza nonché della gestione operativa venivano emessi ordini e successive fatture mediante il sistema [REDACTED] [...] Per quanto riguarda le fatture n. [REDACTED] [REDACTED] le conosco in quanto anch’esse sono state poste alla base del mio licenziamento; si tratta anche in questo caso di servizi svolti da [REDACTED] per la sua opera di consulenza in relazione alla centrale di [REDACTED] di cui ho riferito poc’anzi. Le fatture riguardavano, in particolare, le riunioni relative al calcolo della tariffa che [REDACTED] ha aiutato ad individuare, sopralluoghi tecnici e partecipazione alle ulteriori riunioni operative e in alcune di queste riunioni ero presente anche io. Il CdA era a conoscenza di questa commessa ed era aggiornato sul lavoro; in particolare, io aggiornavo il presidente [REDACTED] [REDACTED] ma per importi del genere non è mai stato necessario un aggiornamento del [REDACTED] per l’approvazione delle fatture”. L’informatore [REDACTED] ha confermato che: “Il secondo ordine del 5.11.24 di 5.000 euro è relativa a una prestazione di servizi. Come ho riferito per risolvere i problemi della commessa ci siamo appoggiati anche a [REDACTED] [REDACTED] per avere una consulenza su taluni aspetti tecnici che lui aveva già approfondito. Nello specifico abbiamo fatto dei sopralluoghi insieme a lui perché lui aveva già previsto di sottopassare la ferrovia in un determinato punto; ci ha fatto visionare i progetti e poi alla fine siamo andati con lui da [REDACTED]. Tutti e tre gli ordini che seguono erano relativi a questa consulenza tecnico amministrativa. Avevamo fatto una bozza di contratto ma poi l’abbiamo gestita con offerta ordine e





fatture. Questo era una soluzione presa in accordo con il Direttore generale [REDACTED] che veniva anche lui alle riunioni. Alla determinazione del prezzo di questa attività di consulenza ha partecipato anche il Direttore Generale”.

14. Con riferimento agli informatori [REDACTED] e [REDACTED] licenziati dalla società resistente per fatti analoghi, deve ritenersi che gli stessi abbiano reso dichiarazioni attendibili, rispondendo alle domande in modo logico, coerente e scevro da contraddizioni; anche dal punto di vista estrinseco, le loro dichiarazioni hanno trovato piena conferma nelle deposizioni rese dagli altri informatori e nella documentazione in atti.

15. Deve, poi, evidenziarsi come l'unico informatore intimato dalla società (ad eccezione dell'Amministratore delegato, sentito con interrogatorio libero) non abbia saputo riferire nulla, dal punto di vista storico, circa quanto accaduto in merito agli ordini di acquisto contestati. L'informatore [REDACTED] ha, infatti, dichiarato: *“ho iniziato ad occuparmi della commessa di [REDACTED] da aprile 2025 in avanti; prima di tale data non mi sono mai occupato neppure in via laterale di questa commessa”; “in merito all’ordine [REDACTED] ho fatto verifiche solo di carattere documentale non ho partecipato però alle attività né posso riferire nulla dal punto di vista della ricostruzione storica degli eventi.”*

16. La società, pur avendone l'onere, ha poi ritenuto di non intimare altri informatori, rinunciandovi espressamente.

17. Non può, dunque, ritenersi soddisfatto l'onere probatorio gravante sulla società in merito alla sussistenza dei fatti posti alla base del licenziamento.

Sul periculum in mora.

18. Devono, del pari, ritenersi evidenti anche le ragioni di urgenza dedotte in ricorso, atteso che il ricorrente e la sua famiglia (tra cui un minore di età) rischiano di vedersi privati, entro agosto, dell'abitazione presso la quale vivono. È, poi, documentale l'insufficienza dei redditi della moglie a garantire, nelle more del





giudizio ordinario, il reperimento di una abitazione idonea a garantire le necessità abitative ed alimentari della famiglia. Deve, infine, evidenziarsi come il ricorrente abbia anche un obbligo giudiziale di mantenimento nei confronti del figlio che non sarebbe attualmente in grado di soddisfare.

19. Le preminenti esigenze abitative e di mantenimento del figlio debbono ritenersi del tutto sufficienti a ritenere sussistente il requisito del *periculum in mora*.

Conseguenze

20. Alla luce delle motivazioni illustrate deve essere accertata l'illegittimità del licenziamento, stante l'insussistenza dei fatti contestati, direttamente dimostrata in giudizio, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 23/2015. La società va, pertanto, condannata alla reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro, alle medesime condizioni sussistenti, nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra; il datore di lavoro è condannato, altresì, al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel medesimo periodo.

21. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, [REDACTED] deve essere condannata a rifonderle nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore e delle fasi del giudizio nonché del comportamento processuale con particolare riguardo alla fase conciliativa.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso cautelare,

1. accertata e dichiara l'illegittimità del licenziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015;
2. condanna [REDACTED] alla reintegrazione del ricorrente nel suo posto di lavoro, alle medesime condizioni, nonché al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR,





corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra;

3. condanna [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] altresì al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel medesimo periodo;
4. condanna [REDACTED] a corrispondere le spese di lite in favore di parte ricorrente, con distrazione a favore del procuratore antistatario, nella misura di € [REDACTED] oltre iva e c.p.a. nonché spese generali 15% e contributo unificato.

MANDA

alla Cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti costituite.
Milano, 18/07/2025

LA GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa [REDACTED]

